

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 110/12/2011**

### **Svolgimento del processo.**

Con appello proposto il 22.07.2009 tramite il servizio postale, depositato, in copia, il 23.07.2009 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova e spedito il 29.07.2009 alla sezione staccata di Brescia della Commissione Tributaria Regionale di Milano dove è stato protocollato il 31.07.2009, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Mantova - impugna la sentenza 146/01/2008, depositata il 27.11.2008, con la quale la prima sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova accoglieva parzialmente i ricorsi del sig. SUSSI Pietro, militare dell'Arma dei Carabinieri, residente in Mantova, Via Bellalancia 9, avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate di Mantova rideterminava sinteticamente, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del DPR 600/1973, i redditi del contribuente relativi alle annualità 2002 e 2003.

Il tutto aveva avuto origine da un'indagine dell'Ufficio, tramite questionario, sulla sig.ra TO. An. che, pur non percependo che redditi molto limitati di fabbricati e terreni, risultava proprietaria di un'auto di grossa cilindrata (Mercedes C cdi elegance immatricolata il 18.02.2003 per €28.860,00).

L'attività istruttoria veniva poi estesa al coniuge sig. SU. Pi., unico componente del nucleo familiare a percepire reddito, e, dalla stessa emergeva che, per le annualità di cui si discute, il ricorrente e il coniuge avevano disponibilità non contemporanea di vari automezzi (PUNTO, HONDA, TOYOTA, MERCEDES, ALFA e un Caravan) ed erano proprietari, in comunione di beni, di un immobile di superficie catastale di 201 mq. (Cat A/7m vani 8).

Esaurita la fase di contraddittorio con riformulazione al ribasso delle pretese erariali, i redditi determinati sinteticamente sulla base degli incrementi patrimoniali (€32.860,00 per il 2002 ed €30.360,00 per il 2003) della disponibilità di casa ed automezzi ammontavano, dopo una riduzione per le spese per assicurazioni ed altre decurtazioni, ad €. 42.060,26 per il 2002 e ad €. 43.949,75 per il 2003.

Le doglianze del contribuente che deduceva l'illegittimità degli atti impositivi per carenza di motivazione con l'applicazione rigida del redditometro, senza coordinarlo con altri strumenti istruttori, e per errori nell'individuazione e quantificazione degli indici rilevatori di maggiore reddito dal momento che gli investimenti patrimoniali erano derivati da elargizioni fatte dalla famiglia della moglie, venivano accolte dai primi giudici che escludevano gli incrementi patrimoniali dal calcolo del reddito sintetico e determinavano in €.16.681,00 il valore dell'immobile mandando all'Ufficio per la rideterminazione del reddito.

L'appello dell'Ufficio si limita a criticare la sentenza limitatamente all'accoglimento del punto relativo alle spese per incrementi patrimoniali in quanto da tale accoglimento è venuto meno lo scostamento di almeno un quarto tra il reddito netto accertabile e quello dichiarato presupposto indispensabile per procedere alla determinazione sintetica del reddito ai sensi dell'art.38, comma 4, del DPR 600/1973.

L'appellante ritiene che il primo giudice abbia acriticamente recepito le tesi di controparte con motivazione assente o solo apparente là dove ritiene provato che gli incrementi patrimoniali siano stati dai coniugi effettuati con donazioni provenienti dai famigliari della moglie del ricorrente; sostiene che la parte non ha provato con documentazione convincente tale fatto, sottolineando che nel ricorso di primo grado aveva prodotto solo un estratto conto, con saldo pari ad €21.837,00 al 31.12.2003, e una dichiarazione della

sig.ra SC. Ma., suocera dell'appellato, il tutto ritenuto privo di riferimenti concreti ed idonei a dimostrare in maniera certa e precisa la fonte delle risorse spese per gli incrementi patrimoniali di cui si discute; conclude ricordando che l'unica cosa certa è la dazione di €13.000,00 spartita alle due figlie della sig. SC. in parti uguali e di cui l'Ufficio ha già tenuto conto in sede di emissione dei provvedimenti impugnati. Chiede la riforma della sentenza impugnata.

Si costituisce con controdeduzioni e appello incidentale il 27.10.2009 l'appellato e presenta successivamente memoria illustrativa il 04.10.2011.

Con detti atti eccepisce anzitutto l'inammissibilità dell'appello ex art.53 D.Lgs. 546/1992 mancando una chiara e univoca esposizione della domanda rivolta al giudice adito: sostiene poi l'infondatezza delle doglianze dell'Ufficio che hanno come unico motivo la mancanza di prova del contributo finanziario dei familiari ( la sig.ra Sc. Ma.) alla moglie dell'appellato; sottolinea che tale prova emerge dalla documentazione bancaria allegata al ricorso e dalla dichiarazione della sig.ra Sc. e in particolare dal saldo al 31.12.2002 del conto corrente bancario intestato ai coniugi Su. - To. di €21.837,18 riferito ai ricorrenti interventi dei genitori in favore della moglie dell'appellato.

Con l'appello incidentale chiede che la Commissione adita si pronunci su un punto ignorato dai primi giudici e relativo al possesso di una moto Honda conteggiata dall'Ufficio nella disponibilità del contribuente per l'anno 2002 e invece dallo stesso acquistata il 10.01.2003 e venduta il 14.04.2003. Chiede poi, in relazione ai costi di manutenzione delle autovetture la riduzione delle quantificazioni reddituali sia per l'anno 2002 che per l'anno 2003 considerando corretto il conteggio proposto dall'appellato per le annualità in contestazione. Chiede il rigetto dell'appello dell'Ufficio e l'accoglimento dell'appello incidentale della parte ricorrente.

La trattazione della causa avviene in pubblica udienza.

### **Motivi.**

Preliminarmente il Collegio respinge l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio ex art.53 D.Lgs. 546/1992, avanzata dal contribuente solo con la memoria, protocollata il 04.05.2011, dal momento che nelle controdeduzioni del 27.10.2009 l'appellato si era limitato genericamente a esporre "L'appello è inammissibile e comunque si fonda su confuse, errate e maliziose motivazioni e pertanto va respinto." Va comunque rilevata la tardività della memoria stessa che non rispetta il termine previsto dall'art.32, 1° comma, dei D.Lgs. 546/92, termine che scadeva il 02.05.2011.

Nel merito la Commissione rileva che le doglianze dell'appellante sono limitate all'esclusione degli incrementi patrimoniali dal calcolo per la determinazione del reddito sintetico operata dai primi giudici con la sentenza impugnata dall'Ufficio.

Tali doglianze appaiono meritevoli di accoglimento.

Ritiene la Commissione che la documentazione allegata all'appello non provi in modo certo le donazioni fatte ai coniugi dalla famiglia di provenienza della sig.ra To., coniuge del ricorrente Su. Pi.: essa consiste (doc.3) in una copia c/c Banco di Brescia n.4484 intestato a To. To. - Sc. Ma. (suoceri dell'appellato n.d.r) e in una dichiarazione (doc.4) a firma della sig.ra Sc. Ma. datata 27.06.2008.

Dalla copia del conto corrente si evince che in data 15.07.2003 è stata prelevata una somma di €13.000,00 a favore di Sc. Ma. To., somma che la sig.ra Sc. Ma. dichiara (5 anni dopo) di avere consegnato alla figlia An. (coniuge del ricorrente) per le necessità sue e della sua famiglia, senza però fornire prova alcuna di questa donazione.

In ordine poi alla prodotta dichiarazione della sig. Sc. Ma. il Collegio annota che trattasi di prova testimoniale non ammessa dall'art. 7, 4° comma, del D.Lgs. 546/92 se non con il ruolo di indizio (Cass. 11785/2010) che può concorrere a formare il convincimento del giudice ma che, da solo, non è idoneo a costituire il fondamento della decisione; la prova deve essere suffragata da elementi probanti, elementi che la Commissione non riscontra negli atti di causa.

Parimenti deve essere rigettato l'appello incidentale del contribuente per carenza e/o incompletezza di prova; in relazione infatti alla moto HONDA, il documento 25 allegato al ricorso introduttivo (Certificato di proprietà n.03/A025921R) prova solo che il motociclo ha cessato la circolazione per esportazione il 14.04.2003 ma nessun riscontro viene fornito su quanto sostenuto dall'appellato e cioè che lo stesso fosse "una vecchia moto Honda reimmatricolata nel 2002 ma acquistata dal ricorrente il 10.01.2003".

In ordine poi al fatto che il contribuente, che dichiara di essere meccanico specializzato, provveda personalmente alla riparazione delle auto della famiglia, con "materiali acquistati presso i fornitori dell'Arma con sconti sensibili (prezzo pari a un terzo rispetto a quelli praticati dalle officine meccaniche di riparazione auto)", il Collegio osserva solo che la prova documentale (doc.2 allegato ai ricorsi) certifica (a firma dei Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova) che l'App. S. Pi. Su. (appellato in questo procedimento n.d.r.) presta servizio nell'Arma dei Carabinieri ed è addetto al Posto Manutenzione del Comando Provinciale ma null'altro dice a sostegno della tesi del ricorrente.

Per quanto attiene le spese di causa, la particolarità della fattispecie trattata ne impone la compensazione.

#### **P.Q.M.**

La Commissione, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara che gli incrementi patrimoniali devono essere inclusi nel calcolo per la determinazione del reddito sintetico. Conferma nel resto rigettando ogni diversa domanda. Compensa le spese del grado.